



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Presidente
Giudice
Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 192/2024 P.U.

PROMOSSO DA

RICORRENTE

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di depositato in data 23 settembre 2024, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, nominato dall'O.C.C. Segretariato Sociale di Buscate.

Sentite le parti all'udienza del 23 ottobre 2024.

Udita la relazione del Giudice Relatore.

Ritenuto che:

- sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di e non sussistono ragioni per localizzare altrove il "centro degli interessi".
- sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza.
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti superiori ad € 50.000,00: nel ricorso e nella Relazione dell'O.C.C. vengono dichiarati debiti per complessivi € 301.271,84.



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE





- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. -);
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*), in quanto la parte ricorrente, a fronte di debiti scaduti pari a circa € 301.271,84 (Relazione O.C.C., pagg. 6 ss.), non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili ovvero redditi per un valore corrispondente.

Considerato che

- i beni da sottoporre a liquidazione controllata sono costituiti esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente pari a circa € 2.169,00 netti al mese;
- va fissata in € 1.000,00 mensili la somma da destinare al fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico (moglie e tre figli); tale importo è documentato e congruo rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (*assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE*), tenuto conto che alle spese di mantenimento del Nucleo familiare concorre il reddito della moglie pari a circa € 1.438,00 mensili;
- chiede altresì di essere autorizzato ad utilizzare l'autoveicolo, di cui è titolare per la quota indivisa di un mezzo del diritto di proprietà, per ragioni di lavoro.

Ritenuto che è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. o eventuali anticipazioni del medesimo (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- sono inopponibili le cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti "in funzione della procedura liquidatoria" non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda





di liquidazione controllata

- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della procedura Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

NOMINA Giudice delegato

NOMINA Liquidatore

ORDINA a _____ il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 03/02/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA alla società datrice di lavoro _____ con sede a _____ che tutti i pagamenti vengano accreditati sul conto corrente intestato alla procedura indicato dal Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autoveicolo _____ targato _____ e a trattenere il reddito mensile di € 1.000,00, secondo le modalità indicate in parte motiva.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore provveda al deposito di una *Relazione iniziale*, entro 30 giorni, in cui dia conto, tra l'altro, dell'apertura del conto corrente intestato alla procedura e delle notifiche al terzo datore di lavoro per l'acquisizione del reddito da lavoro subordinato, oltre a *Relazioni periodiche* con cadenza semestrale, a pena di revoca dell'incarico.

ASSEGNA al Liquidatore termine di giorni 90 per il deposito del Programma di liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 04/11/2024.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente

